



Bologna, 25 gennaio 2017

Circolare n.1A/2017

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO, DECRETO FISCALE e ALTRE NOVITA' - IMPRESE

Si evidenziano di seguito le novità fiscali più significative per le **imprese** contenute nella Legge di Bilancio 2017, nel Decreto Fiscale e in altre disposizioni normative di recente emanazione.

NUOVO "SPESOMETRO" TRIMESTRALE e abrogazione di precedenti comunicazioni

✓ *Comunicazione dati iva trimestrale*

Dal 2017 i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, i **dati** di tutte le **fatture** emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al 1° semestre è effettuata entro il 25.07.2017.

I dati richiesti comprendono almeno:

- I dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente committente;
- La data ed il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L'aliquota IVA applicata;
- L'imposta;
- La tipologia di comunicazione.

Si segnala l'importanza di inserire i predetti dati in sede di registrazione delle fatture, con particolare attenzione al numero di fattura **progressivo del fornitore**, in aggiunta al protocollo assegnato.

✓ *Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche*

I soggetti passivi IVA trasmettono, nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione dei dati Iva (vedi paragrafo precedente), una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche iva**.

✓ *Comunicazione degli acquisti da San Marino*

E' abrogata, dal 1° gennaio 2017, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti effettuati a San Marino senza addebito IVA.

✓ **Intrastat acquisti**

Sono abrogate, dal 1° gennaio 2017, le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'UE. Restano invece ancora in vigore le comunicazioni Intrastat per le cessioni intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi effettuate.

✓ **Comunicazione Black List**

E' abrogata la comunicazione delle operazioni IVA con soggetti residenti in Paesi Black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.

REGIME PER CASSA PER LE IMPRESE MINORI

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. *Tale regime è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le altre attività.*

Determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento della manifestazione numeraria (incasso o pagamento).

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d'imposta;
- quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).

Deduzione delle rimanenze finali

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Opzioni alternative

In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti

coincida con quella di incasso o pagamento.

Rimane possibile optare per il regime di contabilità ordinario, nel quale il reddito viene determinato per competenza.

ALTRE NOVITA'

✓ *Pagamento delle somme per definizione agevolata dei ruoli – c.d. “sanatoria Equitalia”*

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione (per esempio Equitalia) negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e alcune somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale del dovuto anche mediante pagamento rateale.

Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017, apposita dichiarazione.

Per eventuali chiarimenti si invita la clientela a contattare lo Studio.

✓ *Proroga super-ammortamento*

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:

- i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;
- i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;
- i veicoli dei professionisti;
- i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio.

Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.

✓ **Iper-ammortamento**

Nell'ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", vengono introdotti i c.d. "iper-ammortamenti".

L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).

Il costo di acquisizione è maggiorato del **150%** per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:

- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che:

- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

✓ **Certificazione Unica**

L'invio della Certificazione Unica ai sostituti (dipendenti, pensionati, professionisti, agenti, lavoratori occasionali, ecc.) è postergato dal 28 febbraio al **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento della CU stessa. Rimane invariata la scadenza per la trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate: 7 marzo.

✓ **Termine versamento e saldo e l'acconto imposte dirette.**

Dal 2017 il saldo e il primo acconto delle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP) dovrà essere versato entro il 30 giugno 2017 (non più entro il 16 giugno). Sarà possibile versare le imposte entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

✓ **Comunicazioni via PEC**

Dal 1° luglio 2017 le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli altri avvisi indirizzati a imprese individuali, società e professionisti verranno inviati **solo** via PEC.

✓ **Dichiarazioni di intento.**

Dal 1° marzo 2017 entrerà in vigore il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, che elimina la possibilità di indicare un periodo di riferimento entro il quale emettere le fatture non imponibili da parte del fornitore (campi 3 e 4). Rimarrà solo la possibilità di indicare una singola e specifica operazione o un ammontare massimo di acquisti.

Le dichiarazioni di intento inviate e ricevute fino al 28 febbraio 2017, se presentano i campi 3 e 4 compilati, **non saranno più valide dal 1° marzo 2017**, con la conseguenza che, se l'esportatore abituale non invia al proprio fornitore una nuova dichiarazione di intento, il fornitore dovrà emettere fattura con IVA.

La nuova procedura imporrà una maggiore attenzione, in quanto sarà necessario monitorare (sia da parte del fornitore che dell'esportatore abituale) il rispetto dell'ammontare massimo di acquisti non imponibili indicati nella dichiarazione di intento.

✓ **Modifiche codici tributo**

Dal 1° gennaio 2017 sono variati diversi codici tributo da utilizzare nel mod. F24, per i quali si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate. Tra i più significativi si segnala l'abolizione del codice tributo 1038, che viene conglobato nel codice 1040.

✓ **Presunzione di ricavi per accrediti o prelevamenti non giustificati**

Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.

Si riassumono di seguito alcune delle novità soprariportate divise per scadenza:

28 febbraio	<p>✓ Dichiarazione IVA. Invio telematico dichiarazione IVA dal 2017 (e con riferimento al periodo di imposta 2016). Non andrà più trasmessa la "Comunicazione annuale dati IVA".</p>
7 marzo	<p>✓ Certificazioni uniche. Invio telematico delle CU.</p>
31 marzo	<p>✓ Certificazioni uniche. Rilascio delle CU al percipiente.</p>
31 marzo	<p>✓ Rottamazione cartelle Equitalia Presentazione istanze di rottamazione a Equitalia. Con la rottamazione è possibile non pagare le sanzioni e gli interessi, a patto di versare l'intero ammontare in 5 rate (di cui il 70% entro il 2017).</p>
30 giugno	<p>✓ Termine versamento e saldo e l'acconto imposte dirette. Dal 2017 il saldo e il primo acconto delle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP) dovrà essere versato entro il 30 giugno 2017 (non più entro il 16 giugno). Sarà possibile versare le imposte entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.</p>
25 luglio	<p>✓ Spesometro trimestrale e invio liquidazioni IVA. Dal 2017 l'invio dello spesometro diventa trimestrale e andrà inviata contestualmente anche la liquidazione IVA del medesimo trimestre. Nel primo anno di applicazione, i primi due trimestri devono essere inviati unitamente il 25 luglio.</p>
30 novembre	<p>✓ Spesometro trimestrale e invio liquidazioni IVA. Invio spesometro e liquidazione IVA relativi al terzo trimestre.</p>
28 febbraio 2018	<p>✓ Spesometro trimestrale e invio liquidazioni IVA. Invio spesometro e liquidazione IVA relativi al quarto trimestre.</p>